



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3127/2020

**SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO
Proposta n° 145/2020**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) GIÀ RILASCIATA AL GESTORE METALLURGICA SAN MARCO S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE A CALCINATO (BS), VIA STRADA STATALE 11, 132.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Riccardo Davini**

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);

Visto l'atto dirigenziale n. 1341 del 16.06.2020 recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata Metallurgica San Marco s.p.a. con sede legale e installazione a Calcinato (BS), via Strada Statale 11, 132, per l'attività IPPC n. 2.5b e 2.6);

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) del 25/02/2020 (P.G. n. 31376 del 27/02/2020) e il 28/02/2020 (P.G. n. 32394 del 28/02/2020), relativa alla installazione di un nuovo forno fusorio denominato FF4 con un aumento della capacità fusoria da 528 t/g a 720 t/g, presentata dalla ditta Metallurgica San Marco s.p.a. per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5b) e 2.6 dell'allegato VIII) della parte seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Dato atto che con nota protocollo generale n. 50683 del 01/04/2020 questa Provincia ha avviato il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 ed il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta con nota protocollo generale n. 32394 del 28/02/2020 e n. 34371 del 03/03/2020;

Visto che con nota protocollo generale n. 63103 del 29/04/2020 il gestore ha chiesto di soprassedere rispetto alla modifica inerente l'attività IPPC n. 2 ovvero l'installazione della nuova linea di decapaggio barre lunghe DBL1, relativo adeguamento della emissione E49 e attivazione dell'emissione in atmosfera BD3 "bruciatore decapaggio barre lunghe DBL1".

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore e riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A0;

Viste le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 10.12.2020 in forma simultanea e in modalità sincrona e le dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale (in atti) in merito alle condizioni e alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente

Documento Firmato Digitalmente

provvedimento;

Viste le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi e trasmesse dal gestore con nota protocollo generale n. 190593 del 15.12.2020;

Vista l'attestazione in atti dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo;

Visto l'elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rottami-rifiuto in ingresso ed al deposito dei rifiuti prodotti in uscita, trasmesso dal gestore con nota protocollo generale n. 46356 del 01.04.2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Viste:

- la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

Preso atto:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
- che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta, in atti, di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia tramite la Prefettura di Brescia;

Preso atto che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 79104 e 79106 del 04.06.2020, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis del d.lgs. n. 159/2011, attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto di stabilire che, in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **147.781,32 (Euro centoquarantasettemilasettecentottantuno/32)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	3547 m ³	Come da Tabella	10%	62.647,11

Documento Firmato Digitalmente

R4	NP	65.000 t/a	quadro B5		70.651,29
D15	NP	60 m ³	Come da Tabella quadro C5.2		10.597,20
R13	NP	60m ³		10%	1.059,72
R13	P	80 m ³		10%	2.826,00
AMMONTARE TOTALE					147.781,32

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di rilasciare la presente AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC, che ha validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

DISPONE

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa alla modifica sostanziale dell'AIA per l'installazione in oggetto e, per l'effetto, di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) al gestore Metallurgica San Marco s.p.a. con sede legale e installazione a Calcinato (BS), via strada statale 11, 132 (C.F. 00291490175 e P.IVA 00550740989), in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. **di stabilire che, in conformità a quanto prescritto con il provvedimento di questo Settore n. 2749 del 25.11.2020 in materia di esclusione dalla VIA, il gestore proceda, entro il 30.06.2021, con le modalità da concordarsi preliminarmente con ATS-Brescia ed ARPA, allo svolgimento delle "...operazioni di monitoraggio in continuo ed in tempo reale del livello di qualità dell'aria atmosferica del territorio interessato, in relazione alla presenza non solo di PM10 e PM 2,5 ma anche di ammoniaca (NH₃) sotto forma di vapori e gas**

ammoniacali, (che contribuiscono alla genesi delle PM10) almeno in coincidenza con le fasi di più intensa attività di spandimento sui suoli dei reflui degli allevamenti intensivi, anche al fine di verificare la validità delle previsioni delle vie di diffusione delle emissioni in

atmosfera, calcolate con modelli matematici delle piattaforma CaLPUFF”;

3. di precisare che:
 - a. ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
 - b. la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, l’edilizia e l’urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’installazione e dell’attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
4. richiamato l’art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l’Autorità competente (attualmente la Provincia), l’ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all’art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l’Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
5. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
 - a. ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell’impianto) informa la Provincia e l’ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale;
 - b. ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all’autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell’AIA;
 - c. ai sensi dell’art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all’ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell’Allegato Tecnico;
 - d. ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
 - e. ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si intende scaduta;
 - f. secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

6. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- a. il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- b. la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

7. di dare atto altresì che:

- a. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- b. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- c. il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- d. il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- e. i rifiuti in uscita dall'installazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- f. il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- g. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- h. il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
- i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- j. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

8. di fissare in euro € **147.781,32 (Euro centoquarantasettemilasettecentottantuno/32)**

l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Gestore autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Documento Firmato Digitalmente

9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
10. di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
11. che il presente atto venga comunicato al gestore Metallurgica San Marco s.p.a. con sede legale e installazione a Calcinato (BS), via strada statale 11, 132, al Comune di Calcinato, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, ed all'ATS di Brescia ed all'Ufficio d'Ambito di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 23-12-2020